



# FIAMME D'ORO

**ORGANO D'INFORMAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE GUARDIE DI P.S.**

Direzione - Redazione - Amministrazione - Via Statilia, 30 Telefoni 775596 - 752151 int. 2672 - 00185 Roma

ANNO 3° - N. 3

Abb. Postale - Gruppo III (70%)

Marzo 1976



17 febbraio 1976: l'on. Francesco Cossiga, Ministro dell'Interno, rende omaggio ai caduti nel Sacrario presso l'Accademia del Corpo.



Organo d'informazione mensile dell'ANGPS

ANNO III - N. 3

Marzo 1976

**Comitato di Redazione**

Udalrico Caputo  
Mario De Simone  
Biagio Di Pietro  
Francesco Mozzi  
Giuseppe Maffei  
Elio De Jorio  
Gennaro Bruno  
Armando Rinaldi  
Elviro Scalera  
Francesco Valente

**Direttore Responsabile**

Remo Zambonini

**Redattore Capo**

Antonio Tancredi

**Direzione - Amministrazione - Redazione**

00185 Roma - Via Statilia, 30

Telefoni 775596-752151 - int. 2672

c/c banco di Roma - ag. n. 9 n. 27291

Registrazione del Tribunale di Roma

n. 15906 in data 19-5-1975.

Una copia L. 150

Quote di abbonamento annuale: ordinario: L. 1.200

» » » sostenitore: L. 5.000

» » » benemerito: L. 10.000

» » » Estero: il doppio

Spediz. in Abb. Postale Gruppo III (70%)

I versamenti possono essere effettuati tramite le Sezioni «A.N.G.P.S.»

Tipografia «NUOVA ERA» Tel. 60.71.348 - Vitinia-Roma

**SOMMARIO**

On. Francesco Cossiga Ministro dell'Interno . . . . .	Pag.	1
Saluto a Luigi Gui . . . . .	»	2
Spirito di Corpo e spirito associativo . . . . .	»	2
Noi e i lettori . . . . .	»	3
Battaglione Agenti di Polizia Motociclisti . . . . .	»	3
Il mitra « facile » . . . . .	»	4
Qualcosa sulla legge 496 del 10 ottobre 1974, sulla ricostruzione di carriera . . . . .	»	4
Disegno di legge sul collocamento delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni . . . . .	»	5-6-7-8
Non siamo dimenticati . . . . .	»	8
Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni . . . . .	»	9-10-11-12-13
La voce dei soci		
In margine a: Parliamo un poco dei giovani . . . . .	»	14
Notizie ENPAS . . . . .	»	15
Pensierini ... quasi folli . . . . .	»	15
Vita delle Sezioni . . . . .	»	16

*Fiamme d'Oro*  
*Augura Buona Pasqua*  
*a tutti i Lettori*

# L'ON. FRANCESCO COSSIGA

## MINISTRO DELL'INTERNO



Il Ministro dell'Interno On.le Francesco Cossiga è nato a Sassari il 26 luglio 1928. Ufficiale di complemento della Marina Militare. Docente di Diritto Costituzionale, è stato incaricato presso l'Università di Sassari. Dal 1958 è Deputato al Parlamento. Ha fatto parte della Commissione Affari Costituzionali e della Giunta per il Regolamento della Camera dei Deputati. Dal 1966 al 1970 è stato Sottosegretario al Ministero della Difesa e dal 1974 è stato Ministro per l'Organizzazione della Pubblica Amministrazione.

Fiamme d'Oro porge all'On.le Cossiga a nome di tutti i suoi lettori un fervido augurio di buon lavoro e di successo.



L'on. Cossiga nel Sacratio. Era accompagnato dal Sig. Capo della Polizia, dai Vice Capi della Polizia, dall'Ispettore del Corpo, dal Questore di Roma e dal Comandante l'Accademia.

Il professore Luigi Gui, Ministro dell'Interno, ha rinunciato all'incarico; ha chiesto di essere lasciato fuori dal nuovo governo perché sulla sua persona erano stati scagliati sospetti per la nota faccenda Lockheed. Un gesto da gran galantuomo quale egli è, un gesto che vuole la rispettosa considerazione, l'apprezzamento e la ammirazione di tutti.

Mentre in altra pagina di Fiamme d'oro noi porghiamo il nostro pensiero bene augurante al nuovo Ministro, on. Cossiga, noi vogliamo qui ricordare ai dimentichi (e purtroppo questo è un difetto nostro) quanto ha fatto il Ministro dell'Interno Luigi Gui.

Uomo fermo ed equilibrato, con ricca esperienza di Governo, appena giunto agli Interni pose subito un punto fermo nelle tensioni che, per molti motivi, anche validi, agitavano la Polizia.

E, la Polizia, Egli l'ha sempre difesa. La sua voce si è alzata sempre, sia nel Parlamento, che sulla stampa, ferma, serena e senza mezzi termini.

Le sue parole sono state sempre ascoltate, da tutti: non hanno originato polemiche, non erano parole di parte, erano le parole di un uomo di Governo. Luigi Gui ha aperto il dialogo con la costituzione dei Comitati di Rappresentanza, riforma cui guarda tutta l'Amministrazione Militare.

Sotto la sua gestione è stato approvato quel

freno alla criminalità che è la legge sull'ordine pubblico, di cui qui abbiamo discorso (vedi Fiamme d'Oro n. 2).

Ha sentito la necessità della concessione della indennità di istituto e della sua pensionabilità senza assurde limitazioni nel tempo.

Ha dato definizione e respiro alle attribuzioni dello Ispettore del Corpo (n. 8 di Fiamme d'Oro).

Avemmo la fortuna di poter parlare con Lui alla fine di gennaio: ci trattenne a lungo, volle essere informato dei problemi dell'ANGPS e della categoria, problemi che, in gran parte, ben conosceva.

Ci apparve come una persona aperta ad ogni problematica, sinceramente e fermamente deciso a giungere a soluzioni, soluzioni serie e concrete.

Di Lui non abbiamo sentito parlare che bene e il colloquio aveva confermato questa diffusa, concorde opinione.

Quando lasciammo il Suo studio il cuore ci si era riaperto alla speranza perché avevamo avuto la certezza di essere stati ascoltati, veramente ascoltati. E non, intendiamoci, l'ascolto formale ed educato. Avevamo dinanzi a noi persona che sentiva che ogni parola che pronunciava, e non ne fu avaro, lo impegnava, come uomo, e come uomo di governo.

Ci auguriamo che un galantuomo siffatto possa tornare ancora un giorno a responsabilità di governo. L'Italia ne ha bisogno.

## SPIRITO DI CORPO E SPIRITO ASSOCIATIVO

Invito ai Consoci

Lo spirito di corpo e lo spirito associativo devono necessariamente albergare e coesistere nell'animo di ogni appartenente al Corpo delle Guardie di P.S. sia in servizio che in pensione.

Essi sono due nobili sentimenti interdipendenti che si integrano e si completano a vicenda: lo spirito associativo infatti è una promanazione diretta dello spirito di Corpo che deve essere sentito anche dal militare in congedo e senza del quale vengono a crollare tutti i motivi ideali per cui ci si sente sempre istintivamente legati alla Istituzione alla quale con passione ed amore, abbiamo dedicato gli anni più belli della nostra esistenza e per la quale abbiamo profuso, per lustri, le nostre migliori energie per il bene supremo della Patria e della società.

Dopo dieci, venti, trenta o quaranta anni di servizio prestato nello stesso Corpo ci si dovrebbe e ci si deve considerare come membri di una stessa grande famiglia, come cellule inseparabili di uno stesso organismo, uniti da un vincolo indissolubile di affetto e di umana solidarietà.

L'aver avuto in comune un altissimo scopo quale è quello della sacra missione del tutore dell'ordine, lo avere sopportato le stesse fatiche, l'aver affrontato gli stessi rischi e gli stessi pericoli, l'aver sofferto per gli stessi dolori e gioito per le stesse gioie negli eventi favorevoli ed avversi, l'aver perseguito gli stessi ideali e nutrito assieme il sacro culto dei nostri Caduti nell'adempimento del dovere, deve cementare la unione fra tutti i commilitoni pensionati del Corpo e renderli fratelli anche coi colleghi in servizio.

Questa unione, questa fusione di animi e di volontà, questa fratellanza e questa solidarietà, possono e debbono ora realizzarsi e concretarsi nella nostra

Associazione i cui nobili scopi sono lapidariamente sanciti dall'art. 2 dello Statuto dell'ANGPS.

Purtroppo, però, si constata che lo spirito associativo ed il culto della colleganza difettano ancora alquanto nelle nostre file, sono tuttora deboli e carenti ed hanno bisogno di essere coltivati, alimentati e vivificati.

Quando si pensi che la percentuale dei pensionati iscritti all'ANGPS sfiora appena, in campo nazionale, il 12,50%, si appalesa evidente la lacuna che ci separa e ci distanzia ancora dalla auspicata compattezza e completezza numerica.

I tempi che corrono, invece, richiedono plebiscitarie adesioni e consensi sempre più numerosi, tali da poter efficacemente affiancare, sostenere, rafforzare e rendere più incisiva e penetrante l'opera della nostra Presidenza Nazionale sia nel campo dell'assistenza morale e materiale che, soprattutto in quello della difesa delle nostre sacrosante rivendicazioni e della tutela dei nostri diritti.

Ricordiamoci sempre che il numero è forza e che la voce della nostra Associazione sarà tanto più sentita quanto più elevata risulterà la cifra degli iscritti.

Ogni socio, pertanto, sia convinto assertore di questa necessità inderogabile e svolga con slancio e perseveranza opera di persuasione, di sprone, di convincimento verso i colleghi apatici, increduli, indifferenti, rassegnati o rinunciatari, onde indurli alla sollecita adesione al nostro Sodalizio.

Dallo zelo, dall'entusiasmo e dalla dedizione impiegati da ciascuno di noi in tale opera, dipendono le sorti dell'Associazione e del nostro avvenire nonché il conseguimento delle molteplici mete che vorremo raggiungere.

Corrado Passarello

I lettori, e noi. Abbiamo fatto, tutti, noi e voi, il giornale, il nostro giornale.

Tra poco avremo un anno di esercizio. Siamo ancora agli inizi ci dobbiamo, lo riconosciamo, fare ossa ed esperienza. E dobbiamo, anche, essere in sintonia con i nostri lettori. Ma, ecco il punto, la gran parte di costoro tacciono.

Noi abbiamo sollecitato la loro voce. Ne arrivano alcune. Abbiamo posto problemi. Abbiamo ricevuto, all'inizio, consensi e apprezzamenti generici ma, di poi, pochissimi scritti (che abbiamo pubblicato e pubblichiamo nella « Voce dei lettori ») che ci richiamino a problematiche generali o, di categoria. Viceversa siamo sommersi, come Presidenza e come Periodico, di problemi individuali: l'equo indennizzo, la privilegiata, la ricostruzione ecc.

Siamo quattro gatti e ci arrampichiamo sui vetri per rispondere a tutti per dire una parola « concreta » a tutti. Abbiamo pochissimi quattrini e vorremmo, invece, poter costituire un vero e proprio ufficio legislativo e legale, sul piano nazionale, poter mandare più gente in giro a sapere, sollecitare, premere. C'è da mangiarsi le mani. Abbiamo tentato, tentiamo di fare di « Fiamme d'Oro » qualcosa di più di un semplice notiziario, una palestra di idee. Ecco, vorremmo non dire soltanto dei mutamenti interni della Sezione x o della gita della Sezione J argomenti che, al più, pur utilissimi alla economia generale di un periodico come questo, riempiono sì e no una pagina.

E' questa sterile ambizione, penoso distacco

Il Direttore

## BATTAGLIONE AGENTI DI POLIZIA MOTOCICLISTI NEL XXXV ANNIVERSARIO DELLA MOBILITAZIONE - BALCANI, 18 APRILE 1941 - 24 FEBBRAIO 1942

Ricorre in questi giorni il trentacinquesimo anniversario della mobilitazione del Battaglione Agenti di polizia motociclisti.

Noi vogliamo qui ricordare, col sacrificio di quanti hanno, nelle sue file, tenuto alto l'onore della bandiera la motivazione della MEDAGLIA DI BRONZO AL V.M. concessa, per la sua opera, alla bandiera del Corpo:

« IN STRETTA E COSTANTE COLLABORAZIONE CON ALTRE FORZE ARMATE, PARTECIPAVA CON SPICCATO ARDORE BELLICO A LOGORANTE, SANGUINOSO CICLO OPERATIVO, DANDO LUMINOSE PROVE, IN DIVERSE AZIONI DIFENSIVE COME NEL CORSO DI AUDACI, CRUENTI OPERAZIONI CONTROFFENSIVE, DI SINGOLARE SLANCIO E SUPERBO SPIRITO DI SACRIFICIO. IN OGNI CIRCOSTANZA, MA PARTICOLARMENTE NELLA CRISI, TENEVA FEDE ALLA TRADIZIONALE DEDIZIONE AL DOVERE DELLA POLIZIA ITALIANA » Montenegro 1941-42.

Al battaglione fu, altresì, concesso un encomio solenne con la seguente motivazione:

« REPARTO BENE ADESTRATO, DISCIPLINATO, DI SPICCATO SPIRITO GUERRIERO. IN CAMERATESCA VIVA COLLABORAZIONE CON LE ALTRE FORZE ARMATE, HA PRESO PARTE ALLE OPERAZIONI DI GRANDE POLIZIA IN MONTENEGRO, DANDO GENEROSO CONTRIBUTO DI SANGUE E DI VALORE.

HA ASSOLTO I PROPRI DELICATI SERVIZI DI ISTITUTO CON SAGACIA, CON FERVIDA ATTIVITA' E CON OTTIMI RISULTATI » Cettigne 15 febbraio 1942.

dalla nostra realtà? E' questa, solo, soltanto, fatta di equi indennizzi e ricostruzioni? Ditecelo voi, lettori. Ditecelo con l'assoluta franchezza che distingue i nostri rapporti e di cui, crediamo, sinceramente, vi diamo prova. Noi pubblicheremo quello che voi ci dite, ne discuteremo insieme. Sposeremo le vostre idee, l'abbiamo detto sin dall'inizio, se, alla fine, sembreranno a noi e a tutti, giuste, ovviamente nell'alveo di quelle che sono le norme statutarie che reggono la ANGPS. Ma possiamo e dobbiamo discutere anche di queste perché farlo è libertà e democrazia. Possiamo e dobbiamo discutere di tutto, anche di noi per cominciare.

E noi non diremo « bene » per paura perché paure non ne abbiamo e la carriera l'abbiamo fatta, e onorevolmente, né « male » per distruggere perché ci illudiamo, invece, di poter costruire qualcosa. Però, ricordiamolo, dobbiamo costruirlo « insieme ». Né voi da soli, né noi, da soli, ci si potrebbe riuscire.

Noi rappresentiamo non un « corpo separato » nello Stato (è una espressione dubitativa, questa, che ci fa sentire al di fuori) ma rappresentiamo una categoria responsabile. Non lo è chi sta soltanto alla finestra. Purtroppo gli Italiani hanno un po' questa abitudine ma noi ci sentiamo Italiani un po' diversi, per il solo fatto che abbiamo sposato un certo lavoro che, con la finestra, proprio non ci ha niente a che fare.

Il contributo di sangue dato dal reparto (288 uomini) fu alto. Ricordiamo i caduti in combattimento:

S. Ten. SMIRAGLIA Carlo: medaglia d'argento al V.M. alla memoria;  
Guardia ALLORO DOMENICO: medaglia di bronzo al V.M. alla memoria;  
Guardia BARBERI GUIDO;  
Guardia BIANCONI UMBERTO: medaglia di bronzo al V.M. alla memoria;  
Guardia GRILLO TACITO;  
Guardia NARDI CELESTINO: medaglia di bronzo al V.M. alla memoria;  
Guardia PAOLOEMILIO ANTONIO: medaglia di bronzo al V.M. alla memoria;  
Guardia PIANIGIANI GINO: croce di guerra al V.M. alla memoria;  
Guardia PRINCIPE ESPEDITO: medaglia di bronzo al V.M. alla memoria;  
Guardia ZACCHIROLI GUERRINO: medaglia di bronzo al V.M. alla memoria;  
Guardia ZILLI GIUSEPPE: croce di guerra al V.M. alla memoria.

Furono inoltre concesse tre medaglie di bronzo e nove croci di guerra al V.M.

Il cav. uff.le FORTUNA DOMENICO, maresciallo di 1° classe in congedo, della classe 1896, nel rievocare la sua appartenenza a quel Battaglione da vicebrigadiere nel 1° plotone della 2° Compagnia, invia il suo affettuoso saluto ai superstiti in congedo ed in servizio.

Allorché, nel 1938 ad alcune Forze dell'Ordine furono assegnate aliquote di M.A.B. (moschetto automatico Beretta, inteso mitra per amore di brevità) quale dotazione di reparto e, successivamente individuale, non si poteva certamente profetizzare che tale arma, in seguito perfezionata, resa più leggera e maneggevole e si potrebbe aggiungere sofisticata nelle sue numerose versioni sarebbe divenuta lo strumento immancabile presente e protagonista micidiale di tutte le più sanguinarie imprese dei banditi odierni, degeneri epigoni del romantico trombone.

Lungi dal voler affermare che questo quotidiano, criminale ed indiscriminato impiego di un'arma da guerra che respinge ed ignora il benché lieve, umano sentimento di considerazione verso vecchi, bambini, inermi etc., sia da annoverare quale male esclusivo della nostra società, tuttavia, però, devesi porre in evidenza rispetto ad altri Paesi, l'elevatissimo tributo di vite umane, in primo luogo fra i ranghi delle Forze dell'Ordine oltre che di innocenti ostaggi, passanti etc. che provocano le raffiche di questa micidiale arma e mediante cui gli scatenati fuori legge sembra che prediligano sigillare tutte le loro tragiche bravate.

Nel recente, luttuoso episodio avvenuto nel Mezzogiorno della Francia a causa della così detta « guerra del vino » si è anche sparato dall'una e dall'altra parte: ma mentre le armi da guerra (cioè quelle automatiche) erano soltanto nelle mani delle Forze di Sicurezza, gli agricoltori risultarono armati di fucili da caccia più o meno moderni...

Non appartiene alla nostra sfera di competenza istituzionale e tanto meno rientra nelle nostre finalità, prospettare in questa sede i lineamenti legislativi più idonei e rispondenti per riportare nell'alveo di civile convivenza l'attuale situazione politico-sociale del nostro Paese. Ma noi che professiamo il culto e la religione dell'ordine e dell'osservanza delle Leggi dello Stato, intendiamo soltanto far presente con accurata fermezza che assieme a noi delle Forze dell'Ordine, sia in servizio che nella posizione di quiescenza, l'intera Nazione manifesta un'inquietante senso di stanchezza a causa del persistente clima di criminale violenza ed insicurezza fisica e morale che grava su tutto il Paese mentre le Forze Politiche e decisionali impegnano ore e giorni del prezioso loro tempo in interminabili discussioni magari sul sesso degli angeli, mentre urge recuperare e ripristinare il prestigio, il potere ed il senso dello Stato. Per quanto concerne poi la denuncia delle armi effettuata nel luglio dello scorso anno, è superfluo aggiungere che ad essa si sono prestati solamente i galantuomini mentre i veri e propri arsenali di armi da guerra e relativi traffici, malgrado l'impegno delle Forze dell'Ordine, continuano ad alimentare la pericolosità della delinquenza comune e politica a tutti i livelli e verso ogni imprevedibile sbocco; a meno che, paradossalmente, stando così le cose, non si voglia dar vita ad un singolare concetto di « Nazione Armata ».

Le provvidenze da poco adottate in favore delle « Vittime del dovere » appartenenti alla Forze dell'Ordine, meritano l'incondizionata riconoscenza ed il plauso generale.

Ma non v'ha dubbio che alle postume, solenni onoranze ed ai dignitosi risarcimenti, si debba preferire di por fine alla dolorosa emorragia di giovani vite alla mercé della sorpresa e delle iniziative di implacabili criminali sempre più sperimentati e meglio armati, dal mitra e dalle bombe a mano « facili », mentre a seguito di ogni conflitto a fuoco si continua a perpetuare il tragico interrogativo di chi abbia sparato per primo!

Concludendo: le buone intenzioni non bastano quando le cose che si fanno risultano sterili ed insufficienti; occorre anche, mi si permetta, con più frequenti e severi controlli su tante fabbriche e, principalmente, fabbrichette di armi, recidere alla base e ridurre lo spazio ed i mezzi di manovra di un'esigua delinquenza minoranza che avvelena rende incerta, priva di serietà la vita ed il progresso della comunità Nazionale, imponendo entro un margine di tempo strettissimo la consegna di armi, da guerra, illecitamente

detenute, accumulate, nascoste, ove si voglia evitare l'applicazione di gravissime, graduate pene da irrogare mediante rapide procedure nell'arco di tempo appena indispensabile.

Abbiamo ritenuto opportuno unire anche la nostra parola al grido che si leva e si avverte in tutto il Paese, in merito a questo angoscioso problema e cercare di visualizzare ed accennare alle possibilità applicative per la ricerca della più idonea soluzione, nella misura indicativa e più schematica possibile lasciando la più alta elaborazione alla sensibilità, e alla saggezza delle illuminate componenti che guidano e governano il Paese.

Roma, 12 marzo 1976.

« due stelle »

## Qualcosa sulla Legge 496 del 10 ottobre 1974 sulla ricostruzione di carriera

E' un argomento non facile e di non facile trattazione per la sua vastità e la grande varietà delle situazioni che investe o direi principalmente, che non investe.

E' un fatto che essa ha generato aspettative superiori, talvolta, alla sua portata cosicché un certo numero, percentualmente non elevato, pare, di istanze, non ha trovato accoglimento perché le situazioni prospettate non rientravano fra quelle che la legge ammetteva a benefici.

Ne citiamo alcune: marescialli di prima classe cessati dal servizio prima della istituzione della qualifica di scelto e che, pertanto, non possono conseguirla; personali che hanno lasciato il servizio a domanda e non per limiti di età, o malattia, o decesso (art. 2); personali che, nel periodo tra il 13 dicembre 1965 e il 20 dicembre 1966 hanno avuto una promozione, personali che hanno lasciato il servizio per fisica inabilità o altra causa prima dell'entrata in vigore della legge 20 dicembre 1966, n. 1116.

Poi ci sono situazioni che la legge non prevede affatto e che, pure, meritano attenzione.

*Personale ex aggiunto:* il periodo di aggiunto, prima del passaggio ad effettivo, quando tale status esisteva ha determinato anni di ritardo nella carriera donde una situazione di sperequazione nei confronti degli arruolati successivamente quando la posizione di aggiunto non esisteva più. Se ne è occupato il Comitato di rappresentanza per sottufficiali e guardie. Anche noi abbiamo rappresentato la situazione al Ministero, dove, peraltro, esso non è disatteso ma oggetto ad attento studio per giungere ad una soddisfacente soluzione.

Una legge, e cioè è ben chiaro, non può essere perfetta (e questa non lo è di certo) deve essere, diciamo, il meno imperfetta possibile. Noi non siamo stati certo interpellati tra la sua presentazione e la sua approvazione: e se lo fossimo stato non è detto che i rappresentanti della ANGPS ne avrebbero potuto individuare tutti i possibili difetti e le categorie di personali, ingiustamente, e non equamente, escluse dai suoi benefici. La nuova Presidenza ha già chiesto, anzi ha rinnovato la richiesta e vi insiste, con pazienza e determinazione, perché si possa sempre intervenire prima là dove necessario e perché si abbia voce nei comitati di rappresentanza.

E, per quanto attiene la 496, la Presidenza ha chiesto notizie alle Sezioni: notizie di situazioni in cui la applicazione delle leggi genera svantaggi ingiustificati, eccessivi, abnormi a danno di alcune categorie oppure di applicazioni interpretative che si ritengano non rispondenti alla lettera ed allo spirito della norma.

E', insomma, una situazione che, nel suo non rapido sviluppo (le pratiche sono migliaia) è attentamente seguita per giungere a proposte da formulare serie, concrete e, possibilmente, complete.

IL DISEGNO DI LEGGE sul collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni e sul miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza.

Nel numero 6 (ottobre) 1975 di questo periodico a pag. 7 demmo notizia dell'accordo Governo-Sindacati del 21 stesso mese sugli argomenti citati in titolo.

Adesso siamo in grado di riportare per motivi di spazio solo le parti principali del relativo disegno di legge e le parti della relazione che interessano il personale in congedo:

### CAPO I

#### COLLEGAMENTO DELLE PENSIONI ALLA DINAMICA DELLE RETRIBUZIONI

##### Art. 1.

(Perequazione automatica delle pensioni).

Le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato sono soggette alla perequazione automatica secondo le disposizioni dei successivi articoli 2, 3 e 4.

##### Art. 2.

(Indice delle retribuzioni).

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, saranno stabiliti i criteri per la determinazione annuale dell'indice di incremento delle retribuzioni da applicare sulle pensioni avendo riguardo al confronto tra due periodi consecutivi di dodici mesi ciascuno dei trattamenti economici fondamentali ed accessori, fissi e continuativi, dovuti con carattere di generalità per le categorie del personale in attività di servizio.

Sino a quando non sarà determinato l'indice di cui al precedente comma e comunque non oltre l'anno 1978, sarà applicato sulle pensioni l'indice valevole per lo aggancio alla dinamica salariale del settore privato.

##### Art. 3.

(Perequazione delle pensioni per gli anni 1976 e 1977).

Per l'anno 1976 le misure annue lorde delle pensioni di cui al precedente articolo 1 sono aumentate del 6,9 per cento, come stabilito per la perequazione automatica delle pensioni della previdenza sociale dall'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro in data 29 novembre 1975.

Per l'anno 1977, le misure annue delle pensioni saranno ulteriormente aumentate in relazione alla percentuale di variazione che sarà accertata ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Gli aumenti di cui ai precedenti commi non operano sulle pensioni relative a cessazioni dal servizio con effetto posteriore al 31 dicembre 1975.

##### Art. 4.

(Criteri di applicazione dell'indice).

Le variazioni percentuali di aumento dell'indice delle retribuzioni di cui al precedente articolo 3 sono applicate direttamente dagli uffici che amministrano le partite di pensione.

Si richiama l'attenzione sull'art. 3 ultimo comma: gli aumenti previsti per il 1976 e per il 1977 non operano per le pensioni che si riferiscono a cessazione dal servizio dopo il 31 dicembre 1975. Ciò consente

di annullare, « pressoché del tutto » (così è scritto nella relazione al disegno di legge) gli aspetti sperequativi che le disposizioni sulla nuova base pensionabile (80% per i collocati in quiescenza prima del 1° gennaio 1976, 94,4% per quelli collocati dopo) avrebbe provocato fra vecchi e nuovi pensionati. Da un calcolo di nostri esperti su di una pensione tipo di L. 200.000 mensili più la quota pensionabile dell'indennità di istituto, l'aumento, di cui fruirebbero solo i collocati in pensione prima del 1° gennaio 1976 e non fruienti dell'assegno perequativo, sarebbe per il 1976 del 6,9% sulla rivalutazione al termine del ciclo rivalutativo di cui al successivo art. 8 al 1° gennaio 1978 cioè di L. 19.679.

### CAPO II

#### TRASFERIMENTO ASSEGNI VITALIZI AL FONDO SOCIALE E COSTITUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATA

##### Art. 5.

(Costituzione della posizione assicurativa).

A decorrere dal 1° gennaio 1976, per le cessazioni dal servizio senza diritto a pensione per raggiungimento del limite di età, per infermità e per morte, nei confronti dei dipendenti statali e dei loro superstiti si fa luogo alla costituzione della posizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

##### Art. 6.

(Trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale).

Gli assegni vitalizi, liquidati o da liquidarsi, per cessazioni dal servizio fino al 31 dicembre 1975, dal Fondo di previdenza dei dipendenti statali, dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e dall'Istituto nazionale poste telegrafonici, a decorrere dal 1° gennaio 1976 sono posti a carico, con l'eccezione di cui al comma seguente, del Fondo sociale presso lo Istituto nazionale della previdenza sociale e sono equiparati a tutti gli effetti alla pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, titolari di assegni vitalizi erogati dagli enti sopra indicati, possono optare per il mantenimento degli assegni in godimento. L'opzione è irrevocabile.

Con decreto del Ministro del lavoro della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma e per la regolamentazione dei rapporti finanziari sulla base del trasferimento al fondo sociale delle riserve matematiche.

Fino a quando non sarà effettuato il passaggio dei predetti assegni vitalizi al Fondo sociale, gli enti previdenziali di cui al primo comma continueranno a corrispondere gli assegni stessi nelle attuali misure, salvo conguaglio da effettuarsi all'atto del conferimento della pensione sociale.

##### Art. 7.

(Diritto all'indennità di buonuscita).

Il primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

« L'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, gestito dall'Ente nazionale previdenziale e assistenza per i dipendenti statali, che

cessi dal servizio per qualunque causa, consegue il diritto alla indennità di buonuscita dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo».

Il primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

«In caso di morte del dipendente statale in attività di servizio, l'indennità di buonuscita, nella misura che sarebbe spettata al dipendente, compete, nell'ordine, al coniuge superstite e agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle».

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le cessazioni dal servizio con decorrenza dal 1° gennaio 1976 e successive.

Il disegno di legge passa, poi, a considerare i miglioramenti delle pensioni al personale collocato in quiescenza prima della concessione dell'assegno perequativo.

### CAPO III

#### RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI ANTERIORI ALLA CONCESSIONE DELLO ASSEGNO PEREQUATIVO O DI INDENNITÀ ANALOGHE

##### Art. 8.

*(Adeguamento delle pensioni del personale che non ha fruito dell'assegno perequativo o di indennità analoghe).*

Le pensioni ordinarie — escluse quelle di cui al successivo articolo 9 — e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato relativi a cessazioni dal servizio anteriori alla data di decorrenza dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli altri assegni similari di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 16 novembre 1973, n. 728, 27 dicembre 1973, n. 851 e 16 febbraio 1974, n. 57, sono maggiorate in ragione del 9 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1976 e di un ulteriore 9 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1977.

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti percentuali di cui al precedente comma si considera la pensione annua lorda in godimento alle singole date da cui hanno avuto effetto le disposizioni di legge istitutive dell'assegno perequativo e degli altri assegni similari ivi indicati. Per i personali che fruiscono della quota pensionabile delle indennità mensili d'istituto e penitenziaria di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, le maggiorazioni percentuali previste dal presente articolo sono calcolate sul 90 per cento della pensione o assegno in godimento.

Ai titolari delle pensioni e assegni indicati nel presente articolo è concessa, a decorrere dal 1° gennaio 1978, un'integrazione mensile di lire 18.000 per le pensioni dirette e di lire 9.000 per le pensioni di reversibilità.

Alla corresponsione dei benefici previsti dal presente articolo provvedono d'ufficio le Direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione e le amministrazioni competenti per le pensioni provvisorie.

I benefici di cui ai precedenti commi spettano, nelle stesse percentuali e misure, anche alle categorie di pensionati previste dagli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 2081, secondo i criteri indicati negli articoli stessi.

##### Art. 9.

*(Rivalutazione delle pensioni tabellari).*

Le pensioni di cui alle tabelle 2 e 3 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono maggiorate del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1976 e di un ulteriore 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1977.

Con effetto dal 1° gennaio 1978 le tabelle 2 e 3 indicate nel precedente comma sono sostituite, rispet-

tivamente, dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Le pensioni di cui al presente articolo non sono soggette alla perequazione automatica prevista dai precedenti articoli 2 e 3.

##### Art. 11.

*(Effetti dei miglioramenti).*

Gli aumenti di pensione derivanti dalla applicazione dei precedenti articoli 8 e 9 non vanno computati:

ai fini di quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10 febbraio 1962, n. 66;

per la determinazione del limite di reddito previsto dall'articolo 6 della legge 25 novembre 1964, n. 1266.

##### Art. 12.

*(Collegamento alla perequazione automatica delle pensioni anteriori alla concessione dell'assegno perequativo ed indennità analoghe).*

Ai fini previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, le pensioni di cui al precedente articolo 8 si considerano negli importi definitivamente spettanti a completamento della rivalutazione stabilita nello stesso articolo 8.

Gli aumenti previsti (9% al 1° gennaio 1976; 9% al 1° gennaio 1977 e L. 18.000 - 9.000 per le pensioni indirette al 1° gennaio 1978) sono diretti a ridurre e non ad eliminare lo squilibrio tra le due categorie anche se, per l'art. 12, la perequazione per effetto dello agganciamento della dinamica salariale per le pensioni concesse ante assegni perequativo, sono calcolate al loro massimo, cioè al 1° gennaio 1978, cioè a completamento dell'intero ciclo rivalutativo.

Malgrado i miglioramenti di cui all'art. 8 permangono due categorie con trattamento diverso quelli che godono della pensionabilità dell'assegno perequativo e gli altri, i più anziani, e, diciamo pure, i più dimenticati.

Per coloro che (art. 8, primo capoverso) godono della quota pensionabile della indennità di istituto le maggiorazioni di cui all'art. 8 si calcolano sul 90% e non sul 100% della pensione.

In tal maniera, grosso modo, la indennità di istituto è sottratta agli aumenti periodici (9%+9% + lire 18.000) cosicché a conti fatti, tra personali che, a parità di pensione, godono o meno della predetta indennità, al termine del ciclo rivalutativo, vi sarà un incremento in più, a favore dei primi, pressoché pari o di pochissimo superiore (circa 1.000 lire mensile, secondo i nostri esperti) all'importo della indennità stessa.

### CAPO IV

#### NUOVE NORME SULLA CONTRIBUZIONE E SULLA BASE PENSIONABILE

##### Titolo I

Personale civile e militare dello Stato.

##### Art. 13.

*(Ritenute in conto entrate Tesoro).*

A decorrere dal 1° gennaio 1976, i dipendenti dello Stato sono sottoposti alla ritenuta in conto entrate Tesoro del 7 per cento dell'80 per cento:

1) dello stipendio lordo e della 13<sup>a</sup> mensilità;

2) dall'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli analoghi assegni o indennità di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 16 novembre 1973, n. 28 e 27 dicembre 1973 n. 851;

3) dell'indennità di funzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed alla legge 10 dicembre 1973, n. 804;

4) dell'assegno personale di cui all'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

5) dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, compreso l'importo corrisposto sulla 13<sup>a</sup> mensilità;

6) dei restanti assegni pensionabili non considerati ai fini della maggiorazione della base pensionabile di cui agli articoli 15 e 16.

Agli effetti del precedente comma, gli assegni imponibili si considerano integralmente anche se dovuti in misura ridotta.

A decorrere da 1° gennaio 1976 è soppresso il secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

##### Art. 14.

*(Contributi di riscatto).*

A decorrere dal 1° gennaio 1976, per le domande di riscatto presentate dalla data stessa, il contributo del 6 per cento previsto dall'articolo 13, primo comma, e dall'articolo 14 secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, o da altre analoghe disposizioni di legge, è elevato al 7 per cento.

Restano salve le diverse misure del contributo di riscatto previste dalle norme in vigore.

##### Art. 15.

*(Base pensionabile personale civile).*

L'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976, dal seguente:

«Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento:

a) indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

b) assegno perequativo e assegno personale 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo e per gli operai dello Stato;

c) indennità ed assegno personale pensionabile previsti dall'articolo 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni e dell'azienda di Stato per i servizi telefonici;

d) assegno annuo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria, fuori ruolo ed incaricato;

e) assegno annuo previsto dall'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;

f) indennità e assegno personale pensionabili previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 851, per il personale di ruolo e non di ruolo e il personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

g) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile».

##### Art. 16.

*(Base pensionabile personale militare).*

L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976, dal seguente:

«Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell'articolo 54, penultimo comma, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti è aumentata del 18 per cento:

a) indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;

b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, in favore degli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché dei sottufficiali e dei militari di truppa;

c) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al personale militare in base all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751.

Agli stessi fini, nessun altro assegno indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile.

Per l'ufficiale che in tempo di guerra sia stato investito del grado superiore a quello ricoperto all'atto della cessazione dal servizio o delle funzioni organicamente devolute a detto grado superiore con godimento dei relativi assegni, si considerano lo stipendio e gli altri assegni pensionabili inerenti a tale grado».

##### Art. 17.

*(Indennità mensili per servizio d'istituto e di servizio penitenziario).*

A partire dal 1° gennaio 1976 la quota pensionabile dell'indennità mensile per servizi d'istituto e dell'indennità mensile penitenziaria previste dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, concorre ad aumentare la pensione normale o privilegiata, secondo le aliquote di pensionabilità previste dalle vigenti disposizioni.

Nulla è innovato alla disciplina relativa al computo delle indennità di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

##### Art. 18.

*(Ufficiali in ausiliaria).*

Nei confronti degli ufficiali che, a decorrere dal 1° gennaio 1976, vengono collocati nelle posizioni di stato di cui agli articoli 55 e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, la riliquidazione della pensione ivi prevista, si effettua secondo le disposizioni sulla base pensionabile di cui all'articolo 16 della presente legge. Dalla suddetta data, sul trattamento economico di ausiliaria va disposta la ritenuta in conto entrate tesoro di cui all'articolo 13.

##### Art. 19.

*(Personale militare richiamato).*

Nei confronti degli ufficiali richiamati dalla posizione di ausiliaria nonché degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa provvisti di pensione normale e richiamati in servizio, la riliquidazione del trattamento di quiescenza prevista dagli articoli 55 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si effettua secondo le disposizioni sulla base pensionabile di cui all'articolo 16 per i casi di collocamento in congedo o in congedo assoluto di-

sposti con decorrenza 1° gennaio 1976. Dalla stessa data sul trattamento di attività di servizio va disposta la ritenuta in conto entrata tesoro di cui all'articolo 13 della presente legge.

Art. 20.

(Limite della pensione).

In nessun caso la pensione può superare la base pensionabile di cui agli articoli 15 e 16, aumentata degli altri assegni utili a pensione.

Ragioni di spazio ci impongono di sospendere qui, la trattazione di questo disegno di legge, basilare del futuro dei pensionati tanto più che gli artt. dal 21 al 24 concernono il personale dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato il 25 e 26 le pensioni degli Istituti di Previdenza.

Ritorniamo, nel prossimo numero sulle disposizioni finali che contengono le conseguenti modifiche al T.U. sulle pensioni, approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092.

Il disegno di legge che abbiamo riportato è già andato in esame il 2 di marzo, al comitato pareri del Bilancio e delle Partecipazioni statali, primo atto del cammino che speriamo celere e spedito, verso la sua definitiva approvazione.

Ne terremo informati i lettori.

E, ora, qualche breve considerazione.

Notevole, ma necessario e sacrosanto, è lo sforzo finanziario che lo Stato va ad affrontare, sforzo in parte assorbito dal processo inflazionistico e che, a sua volta, è destinato non certo a contenerlo ma ad accelerarlo.

Importantissimo l'aggancio alla dinamica delle retribuzioni.

Ma, rimane sempre un ma: le categorie dei pensionati determinate solo dal fatto fisico e casuale della loro nascita, rimangono: a) pensionati ante assegno perequativo; b) pensionati cessati dal servizio entro il 31-12-1975; c) pensionati cessati dal servizio dopo e che sono i più favoriti, anche se di poco.

Meccanismi rivalutativi sono previsti per le prime due categorie, diretti per la prima (art. 8) indiretti per la seconda (art. 3, ultimo capoverso). Tra la prima e la seconda categoria la rivalutazione lascia sempre una differenza che può anche essere sensibile tanto più che la rivalutazione è graduale: tra la seconda e la terza la differenza è minore.

Ma, a parte il fatto economico che è fondamentale rimane il fatto giuridico che si tratta di *tre categorie*. Era necessario? Escludiamo, perché immorale che ci sia una necessità giuridica che, anzi, questo porta, per forza di Costituzione (art. 3) alla assoluta parità. Allora ragioni tecniche, si dirà. Ma quali? E come farle comprendere? Noi non siamo dei tecnici e potremmo sbagliare.

Ma era, poi, un fatto tecnicamente impossibile la eliminazione di queste differenze? Lo stesso calcolo rivalutativo non è del tutto semplice e, pur data, la necessità anche di una graduazione nel tempo, *cosa rendeva impossibile fare dei pensionati dello Stato una unica categoria?* Non ci si risponda, per favore, con le esigenze di bilancio. Queste, se mai, debbono essere pagate da tutti, e in misura eguale, e non molto da alcuni e poco da altri. Non è affatto dimostrato che i bisogni dei primi siano inferiori a quelli dei secondi. A noi sembra vero, se mai il contrario.

I sindacati sono intervenuti in questo nostro problema. E sta bene. Ma non sembra che abbiano portato, a parte la indubbia portata, in sé, dell'accordo, a definire questo aspetto della vita dei pensionati. In un modo o nell'altro ci sono sempre pensionati di serie B e di serie C.

LEGGE 2 dicembre 1975, n. 576: Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni.

Per gentile concessione del signor Presidente Nazionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri, riproduciamo il commento alla legge in esame del dr. Calogero Arcabasso, pubblicata sul n. 2 (febbraio 1976) di « Fiamme d'Argento » organo ufficiale dell'Associazione stessa.

1. La Gazzetta Ufficiale n. 3211 del 4 dicembre 1975, a pagina 8457 e seguenti, pubblica il provvedimento in oggetto, comunemente noto come « miniriforma Visentini », che apporta modifiche alla ormai vecchia riforma tributaria attuata nell'esercizio della delega concessa al governo con la legge 9-10-1971, n. 825 ad emanare le disposizioni occorrenti per attuare le riforme tributarie « secondo i principi costituzionali della capacità contributiva e della progressività ». L'art. 53 della Costituzione sancisce, infatti, il duplice principio che tutti (quindi anche i non cittadini) sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e che il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Con il che si viene a stabilire una netta correlazione fra spesa pubblica e contribuzione del singolo, sia esso cittadino o no, in obbedienza al principio costituzionale della solidarietà politica ed economica (art. 2 Cost.) e di uguaglianza dei sottoposti alla sovranità dello stato davanti alla legge (art. 3 Cost.).

La contribuzione del singolo alla pubblica spesa, nel nostro ordinamento quale enunziato ed inquadrato dalla Costituzione come legge fondamentale dello Stato, alla quale tutte le altre debbono uniformarsi, a pena di dichiarazione di incostituzionalità, costituisce una delle due prestazioni fondamentali per il soggetto che appartiene alla comunità statale. L'altra, come noto, è quella prevista dall'art. 52 della Costituzione, che, a sua volta, sancisce che la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino; il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge; il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino né lo esercizio dei diritti politici e che l'ordinamento delle Forze Armate si uniforma allo spirito democratico della Repubblica.

2. Fatto questo fugace accenno ai criteri cui si ispira la riforma tributaria, giova ricordare che, in conseguenza della citata legge di delega del 9-10-1971 il governo ha predisposto i singoli decreti delegati in due fasi.

Nella prima fase sono stati pubblicati 19 decreti, tutti in data 26-10-1972 che hanno istituito l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), l'imposta comunale sul valore degli immobili (I.N.V.I.M.) ed hanno modificato le imposte di registro, di successione, ipotecarie e catastali, il contenzioso tributario, l'imposta comunale sulle pubbliche affissioni, l'imposta sugli spettacoli e la tassa sulle concessioni governative, che vengono a costituire il nuovo complesso delle imposte cosiddette indirette. Con altri decreti è stata disciplinata l'attribuzione di somme agli enti locali in sostituzione di tributi soppressi, sono state riviste le circoscrizioni degli uffici del

registro e delle imposte dirette, sono stati creati gli uffici per l'I.V.A., sono state riviste le circoscrizioni degli ispettorati compartimentali delle imposte dirette, è stato istituito il Consiglio superiore delle finanze, sono stati riordinati i fondi di previdenza del personale periferico e delle finanze e sono state modificate le tabelle dei tributi speciali, è stato disposto in merito al personale delle abolite imposte di consumo, è stato rivisto il sistema catastale ed è stato creato un fondo speciale per il risanamento dei bilanci dei comuni e delle province.

Poiché l'approntamento di tali complesse norme richiedeva più tempo del previsto, la loro entrata in vigore fu prorogata al 1° gennaio del 1973 ad eccezione di quello relativo alla riforma del contenzioso tributario, che ha trovato applicazione dall'inizio del 1974.

Per quanto concerne le imposte dirette la loro entrata in vigore è avvenuta con il 1° gennaio 1974 con la sostituzione delle vecchie imposte reali (ricchezza mobile, fabbricati, terreni, redditi agrari, società e obbligazioni) e personali (complementare sul reddito e di famiglia) con le nuove sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche (D.P.R. 26-9-1973, numero 597, 598 e 599) nonché locale sui redditi.

Numerose altre norme completano il complesso quadro della riforma tributaria, che, come noto, prevede come cardine la creazione dell'anagrafe tributaria (di fatto, ancora da venire, con evidente pregiudizio per l'efficacia di tutta la riforma, che, senza un idoneo e pronto strumento di rilevamento, rischia di essere vanificata perché gravante solo su determinate categorie impossibilitate ad eludere) quale strumento di individuazione dei soggetti d'imposta.

3. Ciò premesso va ricordato che, come l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) costituisce, nel nuovo sistema tributario, la parte di gran lunga prevalente delle imposte sugli scambi o indirette, quella sul reddito delle persone fisiche è considerata il perno del nuovo sistema di imposizione diretta, nonché il principale strumento per l'attuazione del richiamato principio costituzionale del concorso di ciascuno alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva e di quello della progressività. Personalità e progressività sono, infatti, le caratteristiche peculiari del nuovo tributo, che, eliminando ogni forma di imposizione diretta di carattere reale viene a mettere la struttura fiscale del nostro paese (almeno nelle intenzioni del legislatore riformatore) alla pari con quella dei paesi più progrediti del mondo occidentale.

In merito va ricordato che il carattere della personalità dell'imposta è stato realizzato includendo tutti i redditi del contribuente (persona singola o capo famiglia) in una base unica. Il secondo aspetto peculiare del tributo è costituito dalla progressività del carico tributario, che si realizza, non con il sistema della progressività continua, nel senso che con l'aumento del reddito cresce l'aliquota applicabile sull'intero ammontare del reddito stesso (come avveniva per l'abolita imposta complementare e, in sede locale, per l'imposta di famiglia) bensì con il sistema della progressività per scaglioni, nel senso che il reddito complessivo del con-

## NON SIAMO DIMENTICATI!

Riteniamo doveroso e utile pubblicare uno stralcio del Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 680 del 2 marzo 1976, pag. 3 e 4:

Proposte di legge:

Belluscio ed altri: Adeguamento della tredicesima mensilità per il personale delle forze di polizia (4125);

Cottone ed altri: Nuove norme per il calcolo della tredicesima mensilità al personale delle forze di polizia (4138);

Belluscio: Adeguamento della tredicesima mensilità per i pensionati già appartenenti ai corpi di polizia (4197);

Alfano ed altri: Attribuzione della tredicesima mensilità per i pensionati già appartenenti alle forze di polizia (4203).

(Parere della I, della IV, della V, della VI e della VII Commissione).

(Esame e richiesta di sede legislativa).

Il deputato Belluscio riferisce favorevolmente sui provvedimenti sottolineando in particolare il principio

contenuto nel parere espresso dal Consiglio di Stato favorevole al conglobamento nella tredicesima mensilità della parte pensionabile dell'indennità di istituto: ritiene quindi che le proposte in esame siano da accogliere in quanto intese a perfezionare ed a completare il predetto principio per cui propone il loro trasferimento alla sede legislativa.

Il deputato Flamigni chiede chiarimenti al Governo in merito alla mancata applicazione del principio espresso dal Consiglio di Stato agli anni antecedenti il 1975. Osserva altresì che l'assegno perequativo, pur essendo pensionabile, non è stato computato nel calcolo della tredicesima mensilità.

Il deputato Zolla nel dichiararsi favorevole al trasferimento alla sede legislativa dei provvedimenti sottolineando l'opportunità di approfondire e definire in via legislativa tutta la problematica connessa al parere del Consiglio di Stato.

Il Sottosegretario Zamberletti nell'esprimere l'assenso del Governo alla sede legislativa sottolineando il carattere temporaneo del provvedimento adottato nel dicembre scorso e si dichiara altresì favorevole alla completa definizione legislativa della problematica rimasta ancora in sospeso.

La Commissione quindi con l'assenso del Governo delibera di richiedere il trasferimento alla sede legislativa dei provvedimenti.

tributante viene diviso, figurativamente, in tante parti quanti sono gli scaglioni (fino a 2 milioni, oltre due e fino a 3, oltre 3 e fino a 4 e così via) compresi nel suo ammontare complessivo e su ciascuna parte viene applicata l'aliquota, via via crescente, fissata nell'apposita tabella per il corrispondente scaglione.

4. In merito e prima di esaminare i punti salienti della cosiddetta riforma Visentini, precisiamo subito che, per effetto della nuova legge:

— la dichiarazione per i redditi posseduti nell'anno 1975, a mente dell'ottavo comma dell'art. 27, va fatta tra il 1° marzo e il 30 aprile 1976;

— a decorrere dal 1° gennaio 1976 è introdotta una nuova tabella delle aliquote percentuali per scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che modifica quella precedente (art. 21 della legge). (V. tabella n. 1).

Come si può constatare dal raffronto tra la vecchia e la nuova tabella, le aliquote rimangono inalterate, però si spostano, a favore della nuova, gli scaglioni imponibili. In pratica, la prima aliquota, quella del 10%, che includeva redditi fino a 2 milioni, sale da questo importo a 3 milioni. Per lo scaglione dei redditi da 3 a 4 milioni l'aliquota si abbassa dal 16% al 13% e, procedendo, per quello da 4 a 5 milioni scende dal 19% al 16%, quello da 5 a 6 milioni dal 21% scende al 19% e così via.

Come effetto pratico e immediato i lavoratori dipendenti, in dipendenza dello spostamento degli scaglioni imponibili, dal mese di gennaio 1976 avranno una minore tassazione.

5. Altro beneficio della miniriforma è quello dello aumento delle detrazioni soggettive e per carico di famiglia, che si tradurrà, anch'esso, in un ulteriore piccolo aumento nella busta paga.

Per rendersi conto dell'effettivo ammontare del beneficio fiscale confrontiamo, nella tabella n. 2 le detrazioni concesse negli anni 1974, 1975 e 1976.

Nella tabella n. 3 sono, invece, raffrontate le detrazioni concesse per le persone a carico.

6. A scopo esemplificativo indichiamo nella tabella n. 4 quanto risparmierà, dal 1° gennaio 1976, un lavoratore dipendente con moglie e due figli a carico.

Tabella 4

VECCHIE E NUOVE TASSE  
(lavoratore dipendente con moglie e 2 figli a carico)

NUOVA IMPOSIZIONE (dall'1-1-1976)				ATTUALE IMPOSIZIONE				
Reddito imponibile	Imposta lorda	Totale detraz. n.	Imposta netta	Reddito imponibile	Imposta lorda	Totale detraz. n.	Imposta netta	Quanto si risp. milia.
2.000.000	200.000	171.000	29.000	2.000.000	200.000	303.000	—	29.000
2.500.000	265.000	171.000	94.000	2.500.000	250.000	203.000	47.000	47.000
3.000.000	330.000	171.000	159.000	3.000.000	300.000	203.000	97.000	62.000
3.500.000	410.000	171.000	239.000	3.500.000	365.000	203.000	162.000	77.000
4.000.000	490.000	171.000	319.000	4.000.000	430.000	203.000	227.000	92.000
4.500.000	585.000	135.000	450.000	4.500.000	510.000	203.000	307.000	143.000
5.000.000	680.000	135.000	545.000	5.000.000	590.000	203.000	387.000	158.000
5.500.000	790.000	135.000	655.000	5.500.000	685.000	203.000	482.000	173.000
6.000.000	900.000	135.000	765.000	6.000.000	780.000	203.000	577.000	188.000
6.500.000	1.025.000	135.000	890.000	6.500.000	890.000	203.000	687.000	203.000
7.000.000	1.150.000	135.000	1.015.000	7.000.000	1.000.000	203.000	797.000	218.000
7.500.000	1.285.000	135.000	1.150.000	7.500.000	1.110.000	203.000	907.000	243.000
8.000.000	1.420.000	135.000	1.285.000	8.000.000	1.235.000	203.000	1.032.000	253.000
8.500.000	1.565.000	135.000	1.430.000	8.500.000	1.360.000	203.000	1.157.000	273.000
9.000.000	1.710.000	135.000	1.575.000	9.000.000	1.485.000	203.000	1.282.000	293.000
9.500.000	1.865.000	135.000	1.730.000	9.500.000	1.620.000	203.000	1.417.000	313.000
10.000.000	2.020.000	135.000	1.885.000	10.000.000	1.755.000	203.000	1.552.000	333.000
11.000.000	2.340.000	135.000	2.205.000	11.000.000	2.025.000	203.000	1.822.000	383.000
12.000.000	2.660.000	135.000	2.525.000	12.000.000	2.315.000	203.000	2.112.000	413.000

Tabella 1

Scaglione di reddito (milioni di lire)	Aliquote attuali %	Scaglione di reddito (milioni di lire)	Aliquote attuali %
fino a 2	10	—	10
oltre 2 fino a 3	13	fino a 3	13
» 3 » 4	16	oltre 3 fino a 4	16
» 4 » 5	19	» 4 » 5	19
» 5 » 6	22	» 5 » 6	22
» 6 » 7	25	» 6 » 7,5	25
» 7 » 8	27	» 7,5 » 9	27
» 8 » 9	29	» 9 » 11	29
» 10 » 12	32	» 11 » 13	31
» 12 » 14	33	» 13 » 15	32
» 14 » 16	34	» 15 » 17	33
» 16 » 18	35	» 17 » 19	34
» 18 » 20	36	» 19 » 22	35
» 20 » 25	38	» 22 » 25	36
		» 25 » 30	38

Tabella 2

	1974	1975	1976
Quota esente	36.000	36.000	36.000
Produzione reddito	36.000	36.000	84.000
Oneri personali	12.000	18.000	18.000
Coniuge	36.000	36.000	36.000
ULTERIORE DETRAZIONE PER I REDDITI INFERIORI A:			
4 milioni per il 1974	36.000	42.000	
5 milioni per il 1975	15.000	23.000	29.000
2 figli	171.000	191.000	203.000

Tabella 3

	Detrazioni precedenti	A partire dall'1-1-1975 dall'1-1-1973
Per una persona	1.000	14.000
Per due persone	15.000	29.000
Per tre persone	25.000	46.000
Per quattro persone	35.000	63.000
Per cinque persone	65.000	100.000
Per sei persone	100.000	142.000
Per sette persone	150.000	199.000
Per sette persone	250.000	300.000
Per ogni ulteriore persona a carico	120.000	124.000

In merito giova sottolineare che, per l'anno 1974, i redditi inferiori a 4 milioni hanno goduto, in fase di conguaglio, una ulteriore detrazione di lire 36.000 (v. tabella n. 2).

Per l'anno 1975 tale detrazione è stata elevata a lire 42.000 (il rimborso da parte del datore di lavoro doveva avvenire a fine anno) e per redditi sino a 5 milioni. Inoltre, per l'anno 1975, i carichi di famiglia (cioè 2 persone a carico) hanno beneficiato di una detrazione di lire 23.000 e non di 15.000 lire come per il 1974, mentre gli oneri personali deducibili dal 1975 sono passati da lire 12.000 a lire 18.000 (v. tabella n. 2) e le spese detraibili per produzione di reddito da lire 36.000 a lire 48.000.

7. *Pensionati.* Altra benefica novità della miniriforma Visentini è l'aumento delle detrazioni fisse per i pensionati.

In merito va ricordato che, in base alle precedenti norme, se alla formazione dei redditi da pensione concorrono una o più persone, per ciascuna di esse viene detratta la somma di lire 48.000 e per gli oneri personali la somma di lire 36.000.

La miniriforma ha aumentato notevolmente tali detrazioni portandole, rispettivamente, a 102.000 e a 84.000.

8. *Esonero dalla tassazione per gli assegni di famiglia.* A mente dell'art. 29, il governo è stato autorizzato ad emanare, entro il 30 giugno 1976, uno o più provvedimenti, per detassare gli assegni familiari e le maggiorazioni di pensione sostitutive degli assegni familiari; a stabilire, anche con opportuna gradualità temporale, a partire dal 1° gennaio 1977, che essi non concorrono alla determinazione del reddito complessivo delle persone fisiche.

Trattasi, come evidente, di una misura più che giusta, attesa l'ingiustizia di tassare somme assolutamente inadeguate al fabbisogno anche per il solo sostentamento delle persone a carico.

9. *Cumulo dei redditi.* Trattasi, come noto, di questione che ha formato oggetto di vivaci polemiche e sulla quale è stata già chiamata a pronunciarsi la Corte Costituzionale e pende tuttora giudizio di costituzionalità, ravvisandosi, nel cumulo, una vera e propria «tassa sul matrimonio» in netto contrasto con i dettati degli artt. 29 e 31 in particolare della Costituzione che sancisce che «la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose».

La riforma Visentini, come si vedrà appresso, accoglie solo in parte le istanze dei milioni di contribuenti coniugati.

In merito giova richiamare l'attenzione su alcune «novità» che riguardano i coniugi ai fini della compilazione della futura dichiarazione dei redditi da presentarsi entro il 30 aprile prossimo.

Come per la precedente dichiarazione (presentata, come noto, nel luglio del 1975) l'art. 5 della legge prescrive che i coniugi non legalmente ed effettivamente separati dovranno presentare dichiarazione unica dei propri redditi e di quelli ad essi imputati sottoscrivendo, ciascuno per la parte dei redditi che lo riguarda, ed entrambi per le parti relative ai redditi ad essi imputati ed al reddito complessivo.

Al coniuge che non sottoscrive la dichiarazione verrà applicata la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte dovute e, comunque, non inferiore a lire 50.000.

Per quanto concerne il domicilio, l'art. 6 precisa che la moglie ai fini fiscali e comunque domiciliata presso il domicilio del marito. Se soltanto la moglie residente in Italia, la dichiarazione dei redditi dei coniugi deve essere presentata all'ufficio del domicilio fiscale della moglie.

Ed ora vediamo quanto «risparmieranno» i coniugi che lavorano in base alle nuove norme sul cumulo. In merito è da premettere che la riforma attuata con il citato D.P.R. 26-9-1973, n. 597 fissava l'inizio del cumulo fra i coniugi ed i figli conviventi a partire da 5 milioni. Sicché, per fare un esempio, due coniugi con reddito complessivo di 6 milioni (lui, 3.500.000 per i quali il datore di lavoro aveva trattenuto lire 181.000, considerate le detrazioni di legge) avrebbe dovuto dare, per effetto del cumulo, altre 282.000 lire. Con la riforma Visentini (art. 2) per i redditi presi in esame viene annullato l'ulteriore pagamento a favore del fisco, perché per i redditi complessivi lordi dei coniugi non superiori ai sette milioni la tassazione viene effettuata separatamente sul reddito complessivo dei due coniugi e su quello di ciascuno dei figli. Tale agevolazione, però, decorre dalle dichiarazioni dei redditi del '76 e relativa ai redditi conseguiti nel '75. Per le dichiarazioni presentate nel '75 e relative ai redditi conseguiti nel '74 è prevista (art. 26), invece, una detrazione di imposta di lire 150.000 se alla formazione del reddito complessivo lordo del soggetto hanno concorso redditi di lavoro dipendenti autonomo o d'impresa della moglie.

Al fine di dimostrare il risparmio d'imposta che ne deriverà per i coniugi con redditi cumulati da 5 a 7 milioni, nella tabella n. 5 vengono riportati alcuni importi di redditi cumulati, con l'indicazione della differenza d'imposta che si risparmierà.

Tabella 5

Redditi cumulativi	Imposta globale dovuta	Imposte trattenute dal datore di lavoro al marito ed alla moglie	Differenza imposta (che si risparmia)
5.000.000	—	—	—
5.200.000	541.000	331.000	210.000
6.000.000	717.000	435.000	282.000
7.000.000	967.000	631.000	336.000

Tabella 6

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI  
Aliquote e percentuali per scaglioni

VALORE IMPONIBILE (scaglioni in milioni di lire)	a) Aliquote sul valore dell'asse ereditario netto	b) Aliquote sulle quote di eredità e sulle donazioni		
		Fratelli e sorelle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini fino	al terzo grado Altri soggetti
oltre 1	—	—	—	3
oltre 2	—	—	3	4
oltre 3,5	—	3	4	6
oltre 5	—	5	7	10
oltre 10	—	8	11	15
oltre 20	3	9	12	17
oltre 50	5	11	15	20
oltre 100	8	12	17	22
oltre 175	11	14	19	24
oltre 250	15	15	20	25
oltre 350	19	16	21	26
oltre 500	23	17	22	27
oltre 700	27	18	23	28
oltre 1.000	31	19	24	29

Se, invece, il reddito complessivo lordo dei coniugi supera il limite suddetto di 7 milioni, è prevista (art. 3 un'ulteriore diminuzione, in ragione del 12% del primo milione, dell'8% del secondo milione e del 4% del residuo ammontare per la quale è preso a base lo stipendio o paga del coniuge che paga meno.

La detrazione, tuttavia, non può superare le 360.000 lire. Il calcolo va fatto come segue: per il 1° milione 12%, pari a L. 120.000; per il 2° milione 8%, pari a lire 80.000; per l'ulteriore ammontare dello stipendio o paga 4% sino ad importo massimo di L. 360.000.

10. *Cumulo dei redditi delle imprese familiari.* Altra novità della riforma Visentini è quella relativa ai redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230 bis del codice civile (nuovo diritto di famiglia), quelle cioè cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo i quali, fra l'altro, hanno diritto a partecipare agli utili e ad ogni altro incremento dell'impresa e alla gestione delle stesse.

Per tali redditi la riforma Visentini (art. 9) prescrive che essi sono imputati a ciascun collaboratore familiare, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili dell'impresa, a condizione però che la quota stessa sia già fissata, prima dell'inizio dell'anno finanziario, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. (Per i redditi conseguiti negli anni 1975 e 1976 l'atto pubblico o la scrittura privata debbono essere effettuati prima della presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1975).

La riforma alla lettera e) dell'art. 10 prevede, inoltre che se alla formazione della base imponibile concorrono redditi di impresa di una o più persone, il cui ammontare non superi L. 4.500.000 a persona, sono deducibili per ciascun componente l'impresa L. 102.000 per la produzione del reddito e L. 84.000 per spese ed oneri personali.

11. *Determinazione del reddito delle imprese minori.* Altra notevole novità della riforma Visentini è quella inerente alla determinazione del reddito delle imprese minori, quelle cioè con un volume di affari annuo inferiore ai 180 milioni. Nell'ultima dichiarazione, quella cioè inviata nell'anno 1975 per i redditi prodotti nel 1974, commercianti, artigiani, rappresentanti, piccoli imprenditori si sono trovati imbarazzati nella determinazione dei loro redditi imponibili perché il legislatore glielo stabiliva in modo rigido attraverso il calcolo della differenza dei ricavi ed una serie di dodici costi all'uopo elencati tassativamente, mentre per gli altri era forfettaria con una detrazione del 3%, il che risultava particolarmente iniquo stante la pratica impossibilità di inquadrare e catalogare oltre due milioni di piccoli imprenditori in sole 12 categorie o voci.

Con la riforma Visentini (art. 31) dal 1-1-1975 i costi e gli oneri sono deducibili nelle seguenti percentuali forfettarie dell'ammontare lordo dei ricavi:

- del 2% per i ricavi sino a 12 milioni di lire;
- dell'1% per ricavi di oltre i 12 milioni di lire e sino a 50 milioni di lire;
- dello 0,50% per i ricavi oltre i 50 milioni di lire e sino a 180 milioni di lire.

Viene, quindi, da domandare ai piccoli imprenditori: avete registrato le spese del telefono? Vi siete fatti fat-

Tabella 7

**IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI**

**Aliquote e percentuali per scaglioni**

VALORE IMPONIBILE (scaglioni, in milioni di lire)	Nuove tariffe			
	a) Ali- quote sul valore dell'as- se ere- ditario netto	b) Aliquote sulle quote di eredità e sulle donazioni		
		Fratelli e affini in linea retta	Altri pa- renti fino al grado e affini fino al terzo grado	Altri soggetti
oltre 1 fino a 2	—	—	—	3
oltre 2 fino a 3,5	—	—	3	4
oltre 3,5 fino a 5	—	3	4	6
oltre 5 fino a 15	—	5	7	10
oltre 15 fino a 30	—	8	11	15
oltre 30 fino a 50	—	9	12	17
oltre 50 fino a 100	3	11	15	20
oltre 100 fino a 175	5	12	17	22
oltre 175 fino a 250	8	14	19	24
oltre 250 fino a 350	11	15	20	25
oltre 350 fino a 500	15	16	21	26
oltre 500 fino a 700	19	17	22	27
oltre 700 fino a 1.000	23	18	23	28
oltre 1.000	27	19	24	29

turare tutte le spese sostenute? Avete tenuto una contabilità ordinata? Vi siete rivolti ad un professionista esperto ed in grado di assistervi convenientemente?

12. *Indennità di liquidazione.* Altra positiva novità è la modifica dell'ammontare complessivo netto sul quale è dovuta l'imposta, che, attualmente, è ridotto di 2/5 se non supera i 6 milioni di lire; il 1/5 se superiore a 6 milioni di lire e fino a 40 milioni, ed in ogni caso, successivamente alla predetta riduzione in quanto spettante, lire 50.000 per ogni anno o frazione di anno, preso a base per la commisurazione della indennità di anzianità. Per effetto della riforma, (lettera a) art. 10) le riduzioni sono del 50% sino a lire 10 milioni; del 30% sino a 20 milioni; del 20% sino a 50 milioni e in ogni caso, successivamente alla predetta riduzione in quanto spettante, di lire 100.000 per ogni anno o frazione di anno preso a base per la commisurazione dell'indennità di anzianità.

13. *Imposta locale sui redditi.* Come noto, questa imposta (ILOR) colpisce i redditi dei commercianti, artigiani e liberi professionisti. La riforma Visentini, nella edizione presentata al Senato, ne prevedeva l'abolizione, anche su unanime sollecitazione degli interessati che la trovavano ingiusta e inquisitoria per le modalità di applicazione; la Commissione del Senato ha, invece ritenuto di mantenerla sui redditi professionali (art. 11) favorendo, però, gli interessati con l'aumento della quota deducibile minima da 2 milioni e mezzo a 6 milioni e quella massima da 7 milioni a 12.

14. *Autotassazione dei redditi.* Ancora, una delle maggiori novità della riforma è la cosiddetta «autotassazione». L'art. 17 della nuova legge stabilisce, infatti, che l'imposta sul reddito delle persone fisiche, ad esclusione di quella applicabile sui redditi di cui all'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n. 597 (cioè redditi soggetti a tassazione separata quali: plusvalenze patrimoniali percepite in dipendenza della liquidazione o della cessazione di aziende; compensi percepiti per la perdita di avviamento; valore nominale delle azioni o quote gratuite ricevute, o aumento

delle azioni o quote già possedute, se costituenti reddito; emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti; indennità di anzianità, di previdenza e di preavviso; indennità percepite per la cessazione di rapporti di agenzia, indennità percepite per la cessazione di altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali il diritto alle indennità risulti da atto da data certa anteriore all'inizio del rapporto) dovuta in base alla dichiarazione deve essere corrisposta nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione.

In altri termini, la riscossione dell'imposta personale, dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, non avverrà più tramite: iscrizione a ruolo, notifica della cartella esattoriale e pagamento all'esattoria. D'ora in poi, sarà compito di tutti i contribuenti calcolare la imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi e versarla entro il termine stabilito per la presentazione della stessa e cioè 30 aprile 1976 per i redditi prodotti nel '75. L'obbligo, ovviamente, non incombe ai lavoratori dipendenti che abbiano un solo datore di lavoro e paghino, quindi, l'imposta mediante ritenuta alla fonte, questi, anzi, non debbono nemmeno fare la dichiarazione, sono tenuti soltanto a inviare agli uffici competenti del ministero delle finanze copia del certificato del datore di lavoro. Il problema si pone, invece, per coloro che hanno redditi da datori di lavoro diversi, per i quali l'imponibile è la risultante dei redditi, meno le ritenute d'acconto.

Come precisato nell'art. 17 citato della « riforma », il contribuente dovrà versare l'imposta dovuta in base alla

dichiarazione ad una banca, che, a sua volta, ne curerà l'accredito alla Tesoreria dello Stato.

15. *Imposta sulle successioni e donazioni.* Altra « novità » della riforma è la sostituzione della tariffa per le successioni apertesi e per le donazioni fatte dopo l'entrata in vigore della legge. Per il necessario raffronto vedere le tabelle 6 e 7 nelle quali sono riportate, rispettivamente, le vecchie le nuove aliquote. Da sottolineare, comunque, l'aumento a 30 milioni della quota esente nelle successioni fra coniugi e discendenti e ascendenti (lettera a). Limite, che, a parere nostro, appare ancora insufficiente a evitare prelievi troppo onerosi, come nel caso della sola casa di abitazione. Il sistema, pertanto, andrebbe ulteriormente riveduto anche per non vanificare quel famoso « accesso » alla proprietà sancito dalla Costituzione (art. 42, 2° comma).

L'art. 33, inoltre, detta norme circa le successioni in linea retta e a favore del coniuge, dei fratelli e delle sorelle relative a fondi rustici, comprese le costruzioni rurali.

L'art. 34, infine, reca nuove norme circa i conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa in società esistenti o da costruire, posti in essere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della nuova legge.

(Per eventuale consultazione dei testi citati recarsi in Comune dove è a disposizione del pubblico la raccolta della Gazzetta Ufficiale della Repubblica).

**AVVISO AI LETTORI!**

Si ricorda che la sede dell'Associazione Nazionale delle Guardie di P. S. è sita in Roma - Via Statilia, 30 - Telefoni centr. 752151 int. 2672 - Diretto 775596

IN MARGINE A:

## PARLIAMO UN POCO DEI GIOVANI

Il giovane è sempre stato lo specchio fedele dei tempi cui appartiene e i suoi comportamenti ne riflettono le immagini.

Né potrebbe essere diversamente. Come, difatti, escludersi, rimanere estraneo o passivo di fronte a tutto ciò che si svolge intorno a sé, ansioso com'è, per sua natura, di osservare, recepire, assimilare, penetrare il senso delle cose?

Gli adulti tracciano il solco e lui lo segue. Talora sbandando o impennandosi, ma mai disconstandose fino a smarrirlo.

Sofferamoci a considerare i mutamenti avvenuti, dal dopoguerra in poi. In ogni campo. Non v'è nulla che non sia modificato, ristrutturato, riformato. A cominciare dalla famiglia.

Il nucleo omogeneo e compatto di cui noi anziani serbiamo incancellabile memoria e che faceva perno sul padre, è andato via via sfaldandosi perdendo quel carattere di intimità e geloso riserbo (frutto non soltanto delle abitudini legate alla tradizione, ma dei tanti altri minuti fattori che le conferivano un'inconfondibile impronta), per far posto a un aggregato più o meno composito.

Effetto della guerra. Allorché il figlioletto di allora si rese conto che la madre, dovè caricarsi del peso e delle responsabilità della famiglia, sostituendosi in tutto e per tutto al padre richiamato alle armi, a cominciare col cercarsi del lavoro in fabbrica o in ufficio, il concetto di capo indiscusso e insostituibile della famiglia che aveva di lui decedde perdendo di autorità e prestigio.

E quand'egli ritornò, dopo una lunga assenza, molte cose erano nel frattempo cambiate: tabù erano crollati; punti fermi, capisaldi che parevano inattaccabili o imprendibili avevano ceduto di colpo; nuove concezioni erano fiorite, le quali, fatta giustizia di ciò che di retorico e ampolloso (ancorché non tutto privo di contenuti) poteva essere rimasto, si diedero alla ricerca di modalità e mezzi idonei a soddisfare esigenze ed interessi puramente materiali, in grado di appagare — nel nuovo clima di libertà — desideri e aspettative non sempre di certo rigore morale, introducendo così, e ben presto affermandosi, una nuova etica.

Fu quella la fonte cui attinsero i giovani di allora, e il quadro in cui si muovono adesso le giovani e giovanissime leve, è rimasto immutato.

Perché possa darsi una soddisfacente risposta alla problematica della gioventù occorre accertare per vero il principio secondo cui l'uomo che si ponga quale unico obiettivo il conseguimento di vantaggi materiali, a scapito del bene comune inteso nel senso più lato della parola: morale, di costume, di principi, ecc., tradisce la missione che è chiamato a svolgere nella vita.

A lungo andare egli per primo ne resterà deluso e amareggiato; sentirà inaridirsi il cuore; l'orizzonte entro cui spaziano i sentimenti si retringerà e alla fine si troverà prigioniero di se stesso, del proprio egoismo.

Come stupirsi dunque se il giovane, da quell'attento e sagace osservatore che è, decide a un certo momento di ripudiare indicazioni imbevute di piatto materialismo che molte volte famiglia e società gli propongono?

Ed è allora che tende a evadere, appartandosi sdegnato per rifugiarsi in coloro che hanno in comune fremiti e turbamenti; in coloro che sono usi ritrovarsi per meglio comunicare, aprirsi, confidarsi, intendersi

talvolta abbandonandosi ad atteggiamenti abnormi, desueti quali il ricorrere a strani rituali o ad espressioni inintelligibili ai non iniziati o a varie altre manifestazioni per lo più detestabili e che danno la misura del loro incoercibile dissenso.

Le sue ribellioni, che talvolta assumono carattere di aperta sfida e dura condanna, e l'insofferenza ad ogni conformismo sono il sostrato della delusione, dell'acredine, dello scontento, della sfiducia e perfino dello scetticismo.

La società contemporanea, quella che non a caso viene tacciata (causticamente e ben a ragione) « dei consumi », si sforza di assicurare o si limita a promettere un più elevato tenore di vita. Solo che tutto ciò sa di automatico, artificioso e meccanico.

I beni materiali, ammesso che potrà reperirli lui pure, il giovane, sono muti o stonati: non parlano al cuore. Una volta acquisiti e sparite putacaso le preoccupazioni di stretta marca economica, sente che qualcosa d'altro verrà a mancargli. Di essenziale.

Che cosa precisamente non sa; ancora non riesce a percepirlo, ma una vaga sensazione gli dice ch'essa risiede in sfere elevate, ben distanti dalle stucchevoli minute necessità e dal grigiore della vita d'ogni giorno per interessare — chissà? — forse il mondo ideale, quello dello spirito.

Roma, dicembre 1975

Vito Del Zotti

Al Comitato di Redazione di  
« Fiamme d'Oro »  
(in relazione all'articolo pubblicato  
sul n. 6 del periodico)

**Il periodico « FIAMME D'ORO » è la « Voce » dei militari in congedo del benemerito Corpo delle Guardie di P.S., raccolti nell'Associazione Nazionale Guardie di P.S.**

**E' dovere di ogni socio: abbonarsi e procurare nuovi abbonamenti, collaborare con l'invio di proposte, notizie di fatti interessanti la vita delle Sezioni e di scritti vari.**

**Tenere in vita il periodico costituisce, certo, un grande impegno ed un notevole sforzo finanziario. Ma occorre ricordare che in democrazia, soltanto attraverso un organo di stampa è possibile levare alta la propria voce per farsi ascoltare.**

**Soci tutti: sorreggeteci nel nostro compito! Stringetevi intorno al nostro periodico che cercheremo di rendere sempre migliore e più gradito a Voi tutti.**

**IL COMITATO DI REDAZIONE**

## ADEMPIMENTI FISCALI PER LE BUONUSCITE ENPAS

Il nuovo trattamento fiscale previsto dalla legge Visentini si estende da quest'anno anche alle buonuscite in favore degli statali. In base alle disposizioni impartite dal ministero delle Finanze la normativa in questione non riguarda tuttavia le buonuscite inerenti a rapporti d'impiego cessati il 31 dicembre 1975 o prima ancora, anche se la relativa liquidazione sia avvenuta nel 1976.

L'ENPAS sta inoltre predisponendo i certificati mod. 102 previsti dall'art. 3 del DPR n. 600 del 1973, relativi alle buonuscite pagate nel corso del 1975. Tali moduli verranno recapitati per posta agli interessati in tempo utile per la prossima dichiarazione dei redditi.

Roma, 25 febbraio 1976

## PRECISAZIONI ENPAS SUL RIMBORSO DEI FARMACI COMPRATI ALL'ESTERO

I farmaci prescritti, acquistati e consumati all'estero dagli statali sono rimborsabili, ancorché non inclusi nel prontuario terapeutico in vigore per tutte le mutue, precisando che la agevolazione non si estende tuttavia alle medicine prescritte in Italia ma acquistate all'estero. Non sono infine rimborsabili i farmaci prescritti ed acquistati all'estero ma consumati in Italia, quando ciò risulti inequivocabilmente dalla documentazione prodotta ad opera degli interessati.

## ABBONAMENTI BENEMERITI E SOSTENITORI

3° elenco

**Benemerito: L. 10.000**  
**BERSANI Ferdinando**  
**Sostenitore: L. 5.000**  
**COMPARATO Antonio**  
**SALAMANO Andrea**  
**DI GIORGIO Biagio**  
**Offerte al Periodico Fiamme d'Oro:**  
**MORMANDI V. Giuseppe L. 3.000**  
**DE FELICE Cav. Alfredo L. 2.200**

E' sempre da biasimare colui che ama sputare nel piatto nel quale ha, per lungo tempo, mangiato.

Va del pari biasimato colui che, essendo in servizio, più non considera chi, raggiunti i limiti di età, ha lasciato il servizio.

I nostri atti ci seguono sempre; chi è in servizio si preoccupi di bene operare perché, al termine dei suoi anni di lavoro, possa essere favorevolmente ricordato.

Al di fuori ed al di sopra del fine di procacciare la giusta mercede, ogni attività umana impegna il singolo nei confronti della Società per il cui progresso tutti hanno il dovere di operare, seguendo le regole etiche della propria professione.

Il fatto di non essere più in servizio non ci svincola dai Doveri e dagli Ideali che furono alla base del nostro lavoro.

Essere al servizio dello Stato è certamente un privilegio ma questo impone maggiori Doveri.

I Diritti sono sacrosanti ed è giusto battersi perché non siano misconosciuti; occorre ricordare, però, che esistono anche i Doveri.

Un modo efficace per combattere il lassismo ed il permissivismo è quello di non abbandonarsi al lassismo ed al permissivismo.

La Democrazia si basa, prima di tutto, sull'intimo convincimento morale di ognuno di noi e si appalesa anche nel nostro comportamento esteriore.

Ogni cittadino può portare il proprio contributo alla edificazione della Democrazia attraverso la pratica quotidiana del costume democratico.

Non è sufficiente distribuire strette di mano e pacche sulle spalle per essere ritenuto democratico.

Democrazia vuol dire, soprattutto, Pulizia.

Assai spesso, vociferazioni e calunnie celano, in chi se ne serve, il proposito di occultare effettive disonestà e veraci intrallazzi.

Il SIGNORE ci guardi dai falsi moralisti, dai finti democratici e dai furbi di ogni specie.

Udalrico Caputo

## CAVALIERI DI VITTORIO VENETO

La commissione consiliare del Traffico del Comune di Roma ha deciso di concedere le tessere gratuite di trasporto ai Cavalieri di Vittorio Veneto « quale espressione di riconoscenza della città per i reduci della prima guerra mondiale ». Gennaio 1976.

# VITA DELLE SEZIONI

SEZIONE DI ROMA — Comunicato - Ufficio informazioni e consulenza.

La Sezione di Roma, allo scopo di andare sempre più incontro alle aspirazioni degli associati (ed eventualmente dei non associati e dei sostenitori) nonché di rendere più agili ed efficienti i rapporti fra gli associati stessi e la Presidenza della Sezione, ha deciso, in piena intesa con la Presidenza Nazionale, di dar vita ad un ufficio informazioni e consulenza a partire dal 15 maggio c.a., che si avvarrà anche, nei modi opportuni concordati, della collaborazione redazionale del periodico « Fiamme d'Oro ».

*Adempimenti del predetto ufficio:*

— Prendere cognizione dei provvedimenti legislativi e delle norme amministrative d'interesse generale per chiarirne l'interpretazione, illustrarne il significato e seguirne l'iter burocratico.

— Facilitare, specie alle vedove ed agli inabili, lo svolgimento delle pratiche pensionistiche.

— Prendere in considerazione situazioni personali particolarmente delicate e riservate che, qualora lo si desidera, potranno essere esposti direttamente al Presidente della Sezione.

— Sarà infine tenuto in evidenza un elenco aggiornato delle eventuali offerte d'impiego da parte di Enti o privati.

Gli interessati della Sezione di Roma potranno far presenti i loro quesiti a mezzo posta o verbalmente. In quest'ultimo caso i soci verranno sentiti nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30.



SEZIONE ROMA

Apprendiamo con vivo compiacimento che il s. ten. (c) di P. S. Vollo Adolfo — cavaliere di Vittorio Veneto — con decreto ministeriale 13-6-1975 è stato promosso al grado di tenente congedo assoluto a titolo onorifico. Rallegramenti vivissimi.



SEZIONE MANTOVA

Con decreti del Presidente della Repubblica del 2 giugno e del 27 dicembre 1975 i sigg. Lino Peretti e Aldo Foroni, rispettivamente vice Presidente e consigliere della Sezione, sono stati insigniti dell'onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Rallegramenti vivissimi.

ONORIFICENZE

« Fiamme d'Oro » è lieto di pubblicare un primo elenco degli ufficiali e sottufficiali del Corpo in servizio, soci sostenitori dell'ANGPS, insigniti recentemente dell'onorificenza di Cavaliere dell'ordine « al Merito della Repubblica Italiana »:

*Tenente colonnelli:*

Adamo Mauro, Adorni Alberto, Aiezza Angelo, Alfano Pasquale, Amicarelli Dante, Antonucci Egidio, Asprea Domenico, Bonifacio Francesco, Capobianco Alberto, Caso Guerino.

*Marescialli di 1° classe:*

Fazio Calogero, Ferriani Antonio, Giudice Francesco, Mele Vincenzo, Monaco Armando, Panicali Vittorio, Pegorari Guido, Vacchio Pasquale, Verlicchi Gustavo, Agnese Nino, Alfano Enrico, Allegra Giuseppe, Amà Fortunato, Ambrosi Walter, Ariano Paolo, Azzali Luigi, Azzalini Antonio, Barili Oscar, Battaglia Lodovico, Bellino Dante, Beoni Ettore, Bertanza Dante, Bertucci Vito, Biraghi Ugo, Bommarito Angelo, Bonfiglio Giuseppe, Bordonaro Giuseppe, Campesato Lino, Canu Giuseppe, Caragliano Francesco, Carnevale Geppino, Carozza Vincenzo, Casarella Donato, Cefis Bernardo, Ciliberti Giuseppe, Costantini Dino, Costantini G. Battista, Cuda Giuseppe.

Il socio Luigi Celletti, Maresciallo in pensione, è, da anni, proprietario dell'Hotel S. Marco in Cansiglio (Belluno). Egli ci ha scritto, offrendo, per tutti gli ex appartenenti alla P.S. lo sconto dell'8% sui prezzi di pensione che sono i seguenti:

Camera ad un letto bassa stagione	L. 6.000
Camera ad un letto alta stagione	L. 8.000
Camera a due letti bassa stagione	L. 9.000
Camera a due letti alta stagione	L. 12.000

**Pensione completa « Tutto compreso »**

ALTA STAGIONE: 15 luglio - 25 agosto —  
20 dicembre - 10 gennaio L. 13.500

MEDIA STAGIONE: 15 giugno - 15 luglio —  
25 agosto - 15 settembre L. 8.500

BASSA STAGIONE: 15 settembre - 20 dicembre —  
10 gennaio - 15 giugno L. 7.000

**Riduzioni:**

Bambini fino a 4 anni	sconto 50%
Bambini da 4 a 8 anni	sconto 30%
Terza pers. in camera doppia	sconto 10%

## DECEDUTI

SOCI, AMICI SCOMPARI

Romagnoli Gino, Sezione di Novara.

Landini Marino, Sezione di Bologna.

Dalla Croce Augusto, Sezione di Udine.

Saltarelli Ottorino, Sezione di Bologna.

Ferrò Carmelo, Sezione di Varese.

Cassarino Salvatore, Sezione di Catania.

Ai familiari dei cari Soci scomparsi, Fiamme d'Oro esprime il profondo cordoglio di tutti gli abbonati e lettori.

VIA DELLE SEZIONI

Leggere,  
diffondere,  
abbonarsi

alle



è un dovere  
per tutti  
i commilitoni